

Sindacale

- S49-26 - Avviso Fondimpresa n.1/2026 – Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati - Pubblicato da Fondimpresa l'Avviso n. 1/2026 "Interventi relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati", volto al finanziamento di Piani formativi la qualificazione/riqualificazione di disoccupati e/o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti
- S50-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2026 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S51-26 - Edilizia: firmato il testo unico del contratto collettivo di settore a presidio di qualità e legalità contro il dumping - Ance e sindacati siglano il testo coordinato che armonizza le norme dell'ultimo rinnovo contrattuale con gli accordi precedenti e valorizza innovazione e tutele per lavoratori e imprese
- S52-26 - CCNL 21 febbraio 2025 – Sottoscrizione testo coordinato - Sottoscritto il testo coordinato del CCNL 21 febbraio 2025

Fiscalità

- F27-26 - Imu 2026: aggiornati i coefficienti per i fabbricati "D" delle imprese - Il Decreto Ministeriale del 6 marzo 2026 aggiorna i coefficienti per calcolare l'IMU sugli immobili industriali e commerciali del gruppo D, basandosi sui costi storici aggiornati, in attesa della rendita catastale
- F28-26 - Canone Unico patrimoniale, dall'Ance l'analisi dei casi di esenzione - L'Ance riepiloga la disciplina relativa all'esenzione dal pagamento del Canone Unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico, prevista a favore dello Stato, degli Enti territoriali, degli Enti religiosi e degli Enti pubblici non commerciali per specifiche finalità

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U36-26 - Digitalizzazione e riqualificazione profonda, LiveBetter apre nuove opportunità per le imprese di costruzione - Con il sito ufficiale online, entra nel vivo LiveBetter, il progetto europeo a cui partecipa Ance per accompagnare le imprese nella transizione energetica e digitale del settore delle costruzioni

Sicurezza e normativa tecnica

- N16-26 - Assicurazione RCA veicoli: deroga per carrelli elevatori non immatricolati - La legge annuale sulle PMI ha introdotto nuove deroghe all'obbligo di copertura assicurativa RCA, per particolari tipologie di mezzi operanti in zone non aperte al transito pubblico. L'esenzione riguarda: i carrelli elevatori non immatricolati durante l'impiego all'interno di aree aziendali, i veicoli utilizzati in zone ferroviarie, portuali e aeroportuali e le macchine agricole non immatricolate o prive di idoneità tecnica, che operano all'interno di fondi agricoli

S49-26 - Avviso Fondimpresa n.1/2026 – Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati

Pubblicato da Fondimpresa l'Avviso n. 1/2026 "Interventi relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati", volto al finanziamento di Piani formativi la qualificazione/riqualificazione di disoccupati e/o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti

Fondimpresa ha diramato l'Avviso n. 1/2026 "Interventi relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati", con il quale è finanziata la realizzazione di Piani formativi finalizzati ad incentivare interventi volti alla qualificazione/riqualificazione di disoccupati e/o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti.

La dotazione finanziaria complessiva è di € 10.000.000.

I Piani formativi possono essere presentati, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo presentazione@avviso.fondimpresa.it, a partire dalle ore 9.00 del 21 aprile 2026 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2026.

Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo esclusivamente le aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento che hanno necessità di assumere nuove figure professionali con profili di difficile reperimento.

In via straordinaria, è concessa la possibilità di presentare domanda di finanziamento anche alle aziende la cui adesione a Fondimpresa sia stata accettata dall'INPS ma non ancora trasmessa al Fondo (come da istruzioni allegate all'Avviso).

Il Piano formativo può realizzarsi a livello aziendale o interaziendale nella medesima regione, e in più regioni - a prescindere dalla dimensione aziendale (micro, piccole, medie e grandi) - solo nel caso di imprese multi-localizzate.

Sono destinatari dei Piani formativi i disoccupati e/o inoccupati coinvolti nelle azioni formative del piano finalizzate alla qualificazione/riqualificazione e/o all'aggiornamento delle competenze, promosse da aziende che, anche in risposta al fabbisogno di figure professionali difficilmente reperibili in presenza di un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, procedano a formarli ai fini di una successiva assunzione.

È possibile ammettere nei percorsi formativi partecipanti la cui assunzione da parte dell'azienda proponente è avvenuta dopo la presentazione della domanda di finanziamento.

I Soggetti proponenti singolarmente, in ATS o in Consorzio, potranno accedere alle risorse dell'Avviso mediante presentazione di uno o più piani formativi, per un valore cumulativo massimo di € 300.000.

Il finanziamento verrà assegnato, secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai Piani formativi risultati idonei sulla base della valutazione di cui all'articolo 11 dell'Avviso.

Per eventuali problematiche tecniche sulla piattaforma informatica di presentazione, utilizzare la form al link <https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/>.

Per quanto ivi non riportato si rinvia alla pagina dedicata.

S50-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2026

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2026 è risultato pari a 100,9 (base 2015 = 100) [1] .

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00862716.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$02/12 \times 1,5$ (tasso fisso) = 0,250

75% di 0,81695473 [indice febbraio 2026 su indice dicembre 2025 x100-100] = 0,612716

TOTALE = 0,862716

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2026 ed il 14 marzo 2026.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

[1] Con i dati di gennaio 2026 la base di riferimento dell'indice FOI è diventata il 2025 (la base precedente era 2015=100).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo		Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile 100% 75% b)		
			rispetto a dicembre 2024		
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576 0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273 0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208 0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025
03/2025	121,4	03/2025=0,375	0,99833611 0,748752	1,123752	15/03/2025 – 14/04/2025
04/2025	121,3	04/2025=0,5	0,91514143 0,686356	1,186356	15/04/2025 – 14/05/2025
05/2025	121,2	05/2025=0,625	0,83194676 0,623960	1,248960	15/05/2025 – 14/06/2025
06/2025	121,3	06/2025=0,75	0,91514143 0,686356	1,436356	15/06/2025 – 14/07/2025
07/2025	121,8	07/2025=0,875	1,33111481 0,998336	1,873336	15/07/2025 – 14/08/2025
08/2025	121,8	08/2025=1	1,33111481 0,998336	1,998336	15/08/2025 – 14/09/2025
09/2025	121,7	09/2025=1,125	1,24792013 0,935940	2,060940	15/09/2025 – 14/10/2025
10/2025	121,4	10/2025=1,25	0,99833611 0,748752	1,998752	15/10/2025 – 14/11/2025
11/2025	121,3	11/2025= 1,375	0,91514143 0,686356	2,061356	15/11/2025 – 14/12/2025
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078 0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
			rispetto a dicembre 2025		
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078 0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
01/2026	100,4	01/2026=0,125	0,31736626 0,238025	0,363025	15/01/2026 – 14/02/2026
02/2026	100,9	02/2026=0,25	0,81695473 0,612716	0,862716	15/02/2026 – 14/03/2026

S51-26 - Edilizia: firmato il testo unico del contratto collettivo di settore a presidio di qualità e legalità contro il dumping

Ance e sindacati siglano il testo coordinato che armonizza le norme dell'ultimo rinnovo contrattuale con gli accordi precedenti e valorizza innovazione e tutele per lavoratori e imprese

Ance e sindacati siglano il testo coordinato che armonizza le norme dell'ultimo rinnovo contrattuale con gli accordi precedenti e valorizza innovazione e tutele per lavoratori e imprese

Chiarire, armonizzare e rendere coerenti tutte le innovazioni dell'ultimo rinnovo contrattuale con gli accordi che si sono susseguiti negli anni precedenti, per facilitare l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia e valorizzare con sempre maggiore efficacia tutele, welfare e sicurezza.

Con questo spirito è stata firmata nella sede Ance la stesura del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia, rinnovato lo scorso 21 febbraio 2025, alla presenza della presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili, Federica Brancaccio, e dei tre segretari generali dei sindacati di categoria: Mauro Franzolini di FenealUil, Ottavio De Luca di Filca Cisl e Antonio Di Franco di Fillea Cgil.

Si tratta di un documento che in questa formulazione punta a mettere in evidenza e chiarire tutti gli elementi e gli strumenti di tutela, innovazione e welfare che il ccnl dell'edilizia contiene, facilitandone l'applicazione e evidenziando i progressi che il sistema bilaterale ha compiuto negli ultimi anni.

In una fase in cui i contratti collettivi sono minacciati dal dumping e da contratti non rappresentativi, questo testo costituisce un presidio di qualità del lavoro e legalità nel settore e un punto di riferimento certo per lavoratori e imprese.

COMUNICATO STAMPA

Edilizia: firmato il testo unico del contratto collettivo di settore a presidio di qualità e legalità contro il dumping

Ance e sindacati siglano il testo coordinato che armonizza le norme dell'ultimo rinnovo contrattuale con gli accordi precedenti e valorizza innovazione e tutele per lavoratori e imprese

Chiarire, armonizzare e rendere coerenti tutte le innovazioni dell'ultimo rinnovo contrattuale con gli accordi che si sono susseguiti negli anni precedenti, per facilitare l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia e valorizzare con sempre maggiore efficacia tutele, welfare e sicurezza.

Con questo spirito è stata firmata nella sede Ance la stesura del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia, rinnovato lo scorso 21 febbraio 2025, alla presenza della presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili, **Federica Brancaccio**, e dei tre segretari generali dei sindacati di categoria: **Mauro Franzolini** di FenealUIL, **Ottavio De Luca** di Filca Cisl e **Antonio Di Franco** di Fillea Cgil.

Si tratta di un documento che in questa formulazione punta a mettere in evidenza e chiarire tutti gli elementi e gli strumenti di tutela, innovazione e welfare che il ccnl dell'edilizia contiene, facilitandone l'applicazione e evidenziando i progressi che il sistema bilaterale ha compiuto negli ultimi anni.

In una fase in cui i contratti collettivi sono minacciati dal dumping e da contratti non rappresentativi, questo testo costituisce un presidio di qualità del lavoro e legalità nel settore e un punto di riferimento certo per lavoratori e imprese.

S52-26 - CCNL 21 febbraio 2025 – Sottoscrizione testo coordinato

Sottoscritto il testo coordinato del CCNL 21 febbraio 2025

Il 24 marzo scorso è stato sottoscritto da Ance, Associazioni Cooperative e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil l'accordo relativo alla revisione e stesura del testo coordinato del CCNL 21 febbraio 2025, che sarà successivamente integrato con le disposizioni specifiche per le Imprese Cooperative edili.

Il testo coordinato armonizza le disposizioni del CCNL 19 aprile 2010 con quelle dei successivi Accordi di rinnovo (sottoscritti rispettivamente il 1° luglio 2014, il 18 luglio 2018, il 3 marzo 2022 e il 21 febbraio 2025).

Nel suddetto testo sono presenti anche le modifiche apportate dalle Parti all'art. 77 del CCNL, in materia di "Classificazione dei lavoratori", sulla base dei lavori dell'apposita Commissione Classificazione prevista dall'ultimo accordo di rinnovo (lavori che, peraltro, proseguiranno fino al prossimo 30 aprile).

Infine, con il medesimo testo, le ulteriori disposizioni contrattuali sono state aggiornate e/o semplificate, anche a seguito del lavoro di revisione svolto da un'apposita Commissione paritetica.

F27-26 - Imu 2026: aggiornati i coefficienti per i fabbricati “D” delle imprese

Il Decreto Ministeriale del 6 marzo 2026 aggiorna i coefficienti per calcolare l'IMU sugli immobili industriali e commerciali del gruppo D, basandosi sui costi storici aggiornati, in attesa della rendita catastale

Con il Decreto Ministeriale del 6 marzo 2026 sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile Imu relativa ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, come previsto dall'articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019.

Si tratta degli immobili a destinazione speciale, utilizzati per attività produttive, industriali e commerciali, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e contabilizzati separatamente.

Per questi immobili, fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale, il valore ai fini Imu – e quindi la base imponibile – viene determinato sulla base dei costi storici di acquisto o di costruzione, come risultano dalle scritture contabili aziendali.

Tali costi devono essere aggiornati applicando specifici coefficienti, che vengono stabiliti ogni anno con apposito decreto ministeriale.

In pratica, i coefficienti si applicano all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno di riferimento (oppure alla data di acquisizione, se successiva), al lordo degli ammortamenti.

Per individuare il coefficiente corretto, è necessario fare riferimento all'anno in cui sono stati sostenuti i costi relativi all'immobile. Cioè, occorre fare riferimento all'anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare.

Per l'Imu dovuta nel 2026, il coefficiente di aggiornamento è fissato nella misura dell'1,01.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per singola annualità.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2026

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2026, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). (26A01223)

(GU n.62 del 16-3-2026)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i quali, a decorrere dall'anno 2020, disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore degli immobili e il successivo comma 746 a norma del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'istituzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti;

Visto il comma 1 del medesimo art. 38, il quale stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del codice della navigazione;

Visto il successivo comma 2 dell'art. 38, che determina la base imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtu' del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del «Ministro delle finanze»;

Visto l'art. 1 comma 782 della legge n. 160 del 2019 in base al

quale restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU;

Considerato che il citato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito all'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'IMU e dell'IMPi dovute per l'anno 2026;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2026, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2026

Il direttore generale
delle finanze
Spalletta

ANNO	COEFFICIENTE	ANNO	COEFFICIENTE
2026	1,01	2003	1,72
2025	1,03	2002	1,78
2024	1,02	2001	1,82
2023	1,00	2000	1,88
2022	1,15	1999	1,91
2021	1,25	1998	1,93
2020	1,25	1997	1,98
2019	1,25	1996	2,05
2018	1,28	1995	2,11
2017	1,31	1994	2,17
2016	1,29	1993	2,22
2015	1,28	1992	2,24
2014	1,27	1991	2,28
2013	1,27	1990	2,39
2012	1,29	1989	2,50
2011	1,35	1988	2,61
2010	1,37	1987	2,83
2009	1,38	1986	3,04
2008	1,44	1985	3,26
2007	1,48	1984	3,48
2006	1,52	1983	3,70
2005	1,57	1982	3,91
2004	1,66		

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2026

Il direttore generale delle finanze
SPALLETTA

26A01223

DECRETO 11 marzo 2026.

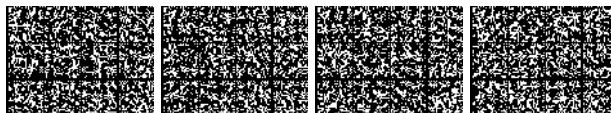
Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;



F28-26 - Canone Unico patrimoniale, dall'Ance l'analisi dei casi di esenzione

L'Ance riepiloga la disciplina relativa all'esenzione dal pagamento del Canone Unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico, prevista a favore dello Stato, degli Enti territoriali, degli Enti religiosi e degli Enti pubblici non commerciali per specifiche finalità

L'Ance riepiloga la disciplina relativa all'esenzione dal pagamento del Canone Unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico, prevista a favore dello Stato, degli Enti territoriali, degli Enti religiosi e degli Enti pubblici non commerciali per specifiche finalità. L'analisi è accompagnata dai principali orientamenti della giurisprudenza e dell'Amministrazione finanziaria, con l'obiettivo di fornire un supporto operativo alle imprese di costruzioni coinvolte in appalti pubblici.

Il riferimento normativo

Il Canone Unico patrimoniale è disciplinato dall'articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019, che individua anche le ipotesi di esenzione, tassativamente previste.

In particolare, il comma 833, lettera a), stabilisce che sono esenti dal pagamento le occupazioni effettuate:

- dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e dai loro consorzi;
- dagli Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
- dagli Enti pubblici non commerciali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

Le tipologie di esenzione

Alla luce della norma, è possibile distinguere tre principali fattispecie di esenzione.

- **Occupazioni effettuate da Stato ed Enti territoriali** Sono esenti tutte le occupazioni di suolo pubblico realizzate da Stato, Regioni, Province e Comuni, indipendentemente dalla finalità perseguita.
- **Occupazioni effettuate da Enti religiosi** L'esenzione si applica esclusivamente nei casi in cui l'occupazione sia strettamente connessa all'esercizio del culto. È quindi necessario un collegamento diretto con tale attività (ad esempio, strutture temporanee per una processione), mentre restano escluse le occupazioni legate ad attività diverse, come lavori edilizi sugli edifici di culto.
- **Occupazioni effettuate da Enti pubblici non commerciali** In questo caso, l'esenzione è subordinata alla presenza di due requisiti:
 - un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente;
 - un requisito oggettivo, legato alle finalità (assistenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica).

È necessario, quindi, che l'occupazione sia direttamente e verificabilmente collegata a tali finalità.

In sostanza, mentre con riferimento agli Enti religiosi ed agli Enti pubblici non commerciali (fattispecie n. 2 e 3) è richiesta una specifica finalità dell'occupazione di suolo pubblico, per lo Stato e per gli altri Enti territoriali è sempre escluso il pagamento del Canone senza ulteriori condizioni.

Anche in caso di appalto di lavori, l'occupazione si intende comunque realizzata da parte di questi ultimi soggetti, in quanto soggetti che hanno interesse all'occupazione del suolo per la realizzazione dell'opera appaltata.

Il caso degli appalti pubblici

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le occupazioni di suolo pubblico nell'ambito di appalti.

La Corte di Cassazione ha chiarito in modo costante che il contratto di appalto non trasferisce la soggettività passiva dal committente pubblico all'impresa esecutrice. Anche quando l'occupazione materiale è effettuata dall'impresa, il soggetto passivo resta l'ente pubblico titolare della concessione o dell'autorizzazione.

Di conseguenza, l'occupazione si considera effettuata dal committente pubblico, mentre l'impresa opera per conto di quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori.

Un orientamento consolidato

La giurisprudenza ha più volte confermato che, nei lavori pubblici, l'occupazione del suolo da parte dell'impresa appaltatrice costituisce una conseguenza degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'amministrazione.

Si è così consolidato un orientamento secondo cui l'esenzione si applica non solo alle occupazioni effettuate direttamente dagli Enti pubblici, ma anche a quelle realizzate dalle imprese incaricate dell'esecuzione delle opere.

Tale principio deve ritenersi valido anche con riferimento all'attuale Canone Unico patrimoniale, in continuità con la disciplina previgente.

Indicazioni operative

Alla luce di tutto ciò, si invitano le imprese a prestare particolare attenzione nei casi di appalti pubblici relativi a interventi edilizi su immobili dello Stato o degli enti locali, per evitare che venga loro richiesto il pagamento del Canone Unico patrimoniale anche quando non dovuto.

U36-26 - Digitalizzazione e riqualificazione profonda, LiveBetter apre nuove opportunità per le imprese di costruzione

Con il sito ufficiale online, entra nel vivo LiveBetter, il progetto europeo a cui partecipa Ance per accompagnare le imprese nella transizione energetica e digitale del settore delle costruzioni

È online www.livebetterproject.eu, il sito ufficiale di LiveBetter, il progetto europeo che punta ad accelerare la riqualificazione profonda degli edifici attraverso l'uso di dati di qualità, intelligenza artificiale e strumenti digitali interoperabili, in coerenza con la Renovation Wave Strategy e con la revisione della Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

L'obiettivo di LiveBetter è di rendere più semplici, affidabili e finanziabili gli interventi di ristrutturazione profonda, riducendo il divario tra prestazioni energetiche progettate e prestazioni reali degli edifici e diffondendo sul mercato soluzioni per la riqualificazione profonda e la gestione intelligente degli edifici. Per farlo, il progetto svilupperà e testerà un insieme di servizi digitali avanzati, destinati a supportare imprese, committenti, ESCO, investitori e pubbliche amministrazioni.

Al centro del progetto c'è il LiveBetter Hub, una piattaforma digitale europea conforme agli standard del Building Stock Observatory (BSO), che consentirà di raccogliere, condividere e gestire dati sugli edifici in modo sicuro e interoperabile, favorendo l'accesso a servizi basati sull'intelligenza artificiale e orientati al mercato.

I servizi LiveBetter offriranno alle imprese di costruzione degli strumenti concreti per operare nel nuovo quadro normativo europeo, in particolare per:

- ottimizzare le prestazioni energetiche e il comfort degli edifici, grazie a sistemi di intelligenza artificiale e gemelli digitali che supportano il monitoraggio e la gestione operativa;
- semplificare e rafforzare le ispezioni degli edifici, attraverso audit digitali, checklist strutturate, strumenti predittivi e l'utilizzo di droni e realtà aumentata;
- pianificare in modo efficace gli interventi di ristrutturazione, utilizzando Attestati di Prestazione Energetica dinamici e Passaporti di ristrutturazione, aggiornabili nel tempo e basati su dati reali;
- accedere a modelli di investimento e strumenti di finanziamento innovativi, grazie a dati standardizzati, confrontabili e verificabili, in grado di ridurre il rischio percepito da investitori e istituti finanziari.

In questo contesto, l'Ance come partner del progetto è impegnata a favorire il coinvolgimento delle imprese di costruzione e la diffusione sul mercato delle soluzioni sviluppate. Attraverso attività di disseminazione, confronto e sviluppo delle competenze, Ance accompagnerà le imprese nella conoscenza, sperimentazione e adozione dei servizi LiveBetter.

Con l'avvio operativo del progetto e la messa online del sito ufficiale, LiveBetter rappresenta oggi un'opportunità concreta per le imprese di costruzione che intendono prepararsi ai nuovi requisiti della EPBD, rafforzare la qualità degli interventi e posizionarsi in modo competitivo nei mercati della riqualificazione energetica e della transizione digitale.

N16-26 - Assicurazione RCA veicoli: deroga per carrelli elevatori non immatricolati

La legge annuale sulle PMI ha introdotto nuove deroghe all'obbligo di copertura assicurativa RCA, per particolari tipologie di mezzi operanti in zone non aperte al transito pubblico. L'esenzione riguarda: i carrelli elevatori non immatricolati durante l'impiego all'interno di aree aziendali, i veicoli utilizzati in zone ferroviarie, portuali e aeroportuali e le macchine agricole non immatricolate o prive di idoneità tecnica, che operano all'interno di fondi agricoli

Il D.Lgs. 184/2023, recependo la Direttiva (UE) 2021/2118, ha esteso, a decorrere dal 23 dicembre 2023, l'obbligo assicurativo RCA a nuove categorie di veicoli che prima ne erano esenti. La novità principale si basa su una nuova definizione di veicolo e del suo utilizzo. Le modifiche normative hanno interessato in particolare l'articolo 193 del Codice della Strada e gli articoli 1, 122 del decreto legislativo 209/2005 (Codice della Assicurazioni Private – CAP) nonché l'introduzione dell'art. 122-bis del medesimo codice delle assicurazioni.

Mentre in precedenza l'obbligo RCA era strettamente legato alla circolazione su strade pubbliche o aree a queste equiparate, dal 23 dicembre 2023 la polizza è divenuta obbligatoria ogni qualvolta il veicolo sia utilizzato conformemente alla sua funzione abituale di trasporto. Non solo, ma tale obbligo prescinde dal tipo di terreno su cui il veicolo è utilizzato o dal fatto che sia fermo o in movimento. Non rileva altresì se circola o meno in aree aperte al pubblico transito o soggette a restrizioni.

L'obbligo assicurativo si applica anche a prescindere dalle caratteristiche costruttive del mezzo. Di conseguenza anche le macchine operatrici e i veicoli ad uso speciale, pur se non progettati per il trasporto di persone o cose nel senso tradizionale, sono soggetti a copertura RCA se vengono utilizzati per la circolazione (v. Circolare Ministero Interno 8/2/2024 – Prot. n. 4054).

La copertura assicurativa non opera (vale a dire che la compagnia potrebbe non rispondere dei danni) quando il veicolo, al momento del sinistro, è impiegato in attività estranee alla circolazione (ad esempio, un'autogru ferma con il braccio meccanico in funzione). Ciò significa che la polizza obbligatoria non copre i rischi derivanti da attività diverse dal trasporto. Nell'esempio dell'autogru appena il mezzo inizia a spostarsi la funzione di trasporto diventa prevalente e la copertura assicurativa deve in ogni caso essere attiva.

Tuttavia, qualora sia configurabile un mezzo che, pur potendo astrattamente fungere da veicolo di trasporto, sia stabilmente impiegato come strumento di lavoro (si pensi a una gru ancorata permanentemente al suolo), si potrebbe ritenere che l'obbligo assicurativo non sussista.

Nell'ambito dell'attività edile è frequente il ricorso a mezzi "polifunzionali", la cui natura ibrida ne prevede l'impiego sia per la movimentazione e il trasporto, sia soprattutto come veri e propri strumenti di lavoro. In assenza di diverse indicazioni interpretative e di deroghe esplicite (analoghe a quelle recentemente introdotte dalla Legge annuale per le PMI), si deve ritenere che in caso di "uso promiscuo" (ovvero quando il mezzo alterna funzioni di lavoro a funzioni di trasporto in cantiere o su strada) la copertura RCA resti comunque obbligatoria. È tuttavia necessario precisare che, qualora al momento del sinistro il veicolo non sia impiegato nella sua funzione di trasporto, la garanzia assicurativa, come detto, potrebbe non operare.

Il quadro normativo come sopra sommariamente delineato è stato recentemente integrato dalle novità della Legge annuale per le PMI (Legge 11 marzo 2026, n. 34). L'articolo 9 di

tale provvedimento ha, infatti, modificato il perimetro dell'obbligo assicurativo, introducendo specifiche deroghe per determinate categorie di veicoli e a condizione che tali mezzi circolino in zone non aperte al transito pubblico. Si tratta dei seguenti veicoli:

- carrelli elevatori non immatricolati quando impiegati esclusivamente all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
- veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili al pubblico;
- macchine agricole (di cui all' art. 57 del Codice della Strada) sprovviste di immatricolazione o di certificato di idoneità tecnica che operano esclusivamente entro i confini di fondi agricoli e aziende agrarie o spazi a uso interno preclusi al passaggio pubblico.

Per beneficiare della deroga, tali mezzi devono comunque essere coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) diversa dalla RCA obbligatoria (ad esempio una polizza aziendale generale).

Per un'analisi più dettagliata della normativa in oggetto, si rimanda alle slide riportate di seguito.



AUTOTRASPORTO **RCA obbligatoria**

ambito di applicazione ed esenzioni

■ Le norme di riferimento

Direttiva (UE) 2021/2118

Aggiorna la direttiva 2009/103/CEE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli introducendo una nuova definizione di "veicolo" e di "uso del veicolo". Aderisce all'orientamento della Corte di Giustizia UE che ha chiarito l'ambito di obbligatorietà della RCA fornendo un nuovo concetto di veicolo. **L'obbligatorietà viene legata non alla circolazione ma alla funzione come mezzo di trasporto.**

D. Lgs. n. 184/2023 in vigore dal 23/12/2023

Recepisce fedelmente la direttiva 2021/2118/UE apportando modifiche:

- al Codice della Strada CDS (D. Lgs. n. 285/1992) in particolare **all'articolo 193 in base al quale i veicoli** (secondo la nuova definizione contenuta nel CAP) **non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi.** La norma prevede poi le sanzioni applicabili.
- al Codice delle Assicurazioni private CAP (D. Lgs. n. 209/2005) in particolare agli **artt. 1, 122**, e inserendo **l'art. 122bis** ampliando di fatto l'ambito di applicazione dell'obbligo a contrarre.

Legge 34/2026 in vigore dal 7 aprile 2026

Ha introdotto i commi 1bis e 1-ter all'art. 122 CAP prevedendo **ulteriori casi di deroga** all'obbligo di copertura assicurativa RCA, limitatamente a particolari tipologie di mezzi operanti in zone non aperte al transito pubblico

Ambito di applicazione: definizione di «veicolo» ai fini RCA (art. 1 CAP)

- 1) qualsiasi **veicolo** a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, con:
 - 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
 - 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- 2) qualsiasi **rimorchio** destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- 3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito DM

NOTA: Sono esclusi i veicoli che sebbene dotati di motore per poter circolare devono essere azionati anche dalla forza muscolare del conducente (es. velocipedi a pedalata assistita) ovvero quelli in cui la propulsione del motore non è esclusiva (es. i monopattini elettrici).

Le caratteristiche riportate ai numeri 1.1 e 1.2 sono alternative tra loro e pertanto è sufficiente che una delle due condizioni sia presente affinché si applichi l'obbligo assicurativo (es. una piattaforma aerea su cingoli è esclusa).

■ Veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi **i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr)**, qualora utilizzati **conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.**

L'obbligo si applica a **prescindere dalle caratteristiche del veicolo** (che perciò può anche essere non idoneo ad effettuare il trasporto di persone diverse dal conducente o cose come ad esempio le macchine operatrici o i veicoli ad uso speciale), **dal terreno su cui è utilizzato** (quindi anche veicoli, utilizzati come mezzi di trasporto al momento dell'incidente, che si trovano fuori della strada, in aree non sottoposte a restrizioni di accesso) **e dal fatto che sia fermo o in movimento** (fatte salve le deroghe).

L'obbligo riguarda **anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni** (fatte salve le deroghe).

■ Delimitazione della garanzia obbligatoria

L' RCA obbligatoria non copre i casi in cui al momento dell'incidente il veicolo è impegnato in un uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto".

NOTA: un veicolo può essere definito come un "*mezzo di trasporto*" quando viene usato per spostare persone o cose (o se stesso). Se l'incidente avviene mentre il mezzo è usato esclusivamente come **strumento di lavoro statico**, non si applicano le regole (e le sanzioni) della RCA, ma quelle della responsabilità civile generale. Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo ha un utilizzo **polifunzionale** come mezzo di lavoro e di trasporto (autocarri con gru e bracci meccanici per operazioni di carico, macchine operatrici ecc.). Se il veicolo è idoneo al trasporto e viene usato anche per spostarsi (anche solo all'interno di un'area privata), l'assicurazione va fatta comunque.

■ Derghe

- ✓ Carrelli elevatori non immatricolati quando impiegati esclusivamente all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi purché coperti da RCT.
- ✓ Veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili al pubblico purché coperti da RCT;
- ✓ Macchine agricole (di cui all' art. 57 del Codice della Strada) sprovviste di immatricolazione o di certificato di idoneità tecnica che operano esclusivamente entro i confini di fondi agricoli e aziende agrarie o spazi a uso interno preclusi al passaggio pubblico purché coperti da RCT.
- ✓ Veicoli formalmente ritirati dalla circolazione.
- ✓ Veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente (es. confisca, sequestro amministrativo, fermo amministrativo, fermo fiscale, sequestro penale, sospensione della circolazione ai sensi dell'art. 80, comma 14, CDS per circolazione senza revisione, ritiro della carta di circolazione, sospensione della carta di circolazione, ritiro delle targhe ecc.).
- ✓ Veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto (ossia quelli inidonei a potersi mettere in movimento. Si tratta dei veicoli non più tecnicamente idonei ai fini della circolazione perché, ad es. privi del motore o delle ruote)
- ✓ Veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario (o altri soggetti) e comunicata all'assicurazione (la norma fa riferimento all'ipotesi in cui il veicolo non venga usato come mezzo atto allo spostamento).